

## STATUTO

### ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE

"OI POMODORO DA INDUSTRIA BACINO CENTRO SUD ITALIA"

#### ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

1.1 E' costituito ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 l'associazione denominata "OI POMODORO DA INDUSTRIA BACINO CENTRO SUD-ITALIA", con sede legale in FOGGIA, che intende operare, ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento ( UE ) n° 1308/2013 e dell'articolo 3 del Decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n° 91 del 2 luglio 2015, nonché relative modifiche, integrazioni e modalità applicative, come Organizzazione Interprofessionale (OI) interregionale per la circoscrizione economica relativa alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Sicilia, Sardegna e Umbria.

L'Associazione potrà istituire una o più sedi operative, utili al suo funzionamento. Per la scelta delle sedi, anche in considerazione della maggiore concentrazione di siti produttivi di coltivazione e trasformazione, saranno preferite le provincie di Foggia e Salerno.

1.2 L'"OI POMODORO DA INDUSTRIA BACINO CENTRO SUD-ITALIA" è di

seguito, per brevità, indicato con la denominazione di "OI " o "OI pomodoro Centro SUD".

1.3 L'OI può relazionarsi con altra OI nazionale e/o circoscrizionale.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

## ARTICOLO 2 - SCOPI E FUNZIONI

2.1 L'OI non ha scopo di lucro e potrà destinare gli eventuali avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istitutive e di quelle ad esse direttamente connesse, di cui al presente articolo.

2.2 L'OI ha lo scopo di rafforzare la posizione competitiva del sistema produttivo territoriale nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione industriale, attraverso strumenti atti a favorire il confronto, la definizione di strategie condivise, il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti del sistema produttivo territoriale, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori finali.

In particolare l'OI persegue le seguenti finalità:

- a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato del pomodoro da industria e dei suoi derivati;
- b) contribuire ad un migliore coordinamento per l'immissione sul mercato del prodotto trasformato;

c) accrescere la valorizzazione del prodotto;

d) fornire le informazioni necessarie per orientare la produzione verso i prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità e alla tutela dell'ambiente. A tal scopo è di primario interesse che l'OI si relazioni affinché il comparto produttivo e quelli della ricerca scientifica e della divulgazione collaborino strettamente per la riduzione dei costi di produzione e trasformazione, oltre che al miglioramento della qualità dei prodotti nell'interesse degli associati e dei consumatori.

2.3 Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto

2.2 l'OI svolge le seguenti funzioni:

a) raccogliere e fornire informazioni sulle superfici destinate alla coltivazione del pomodoro da industria, anche con il supporto di sistemi informatizzati, sulle quantità contrattate, sulle quantità consegnate alle imprese di trasformazione;

b) raccogliere e fornire informazioni sulle quantità di prodotti ottenuti dalla trasformazione del pomodoro fresco e sui relativi canali di vendita, nonché sulle giacenze di prodotti presenti prima dell'inizio dell'attività di trasformazione.

Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) saranno rese obbligatoriamente da tutti gli associati su supporto informatico e

potranno coinvolgere anche altri soggetti della filiera, non associati. Le risultanze dell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati saranno accessibili agli associati secondo le modalità stabilite dal Comitato di Coordinamento, mentre potranno essere fornite in modo aggregato e solo per fini statistici anche a soggetti esterni e sempre nel rispetto delle norme sulla privacy;

c) elaborare e definire contratti tipo compatibili con la normativa nazionale e comunitaria ed eventualmente raccogliere i contratti, in qualità di soggetto terzo, qualora richiesto dalle parti, anche attraverso le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e/o altri soggetti istituzionali riconosciuti dalle parti;

d) partecipare ad attività di raccolta e diffusione di informazioni relative all'andamento della produzione e del mercato negli altri paesi produttori a livello europeo e mondiale, promosse dalle Associazioni del pomodoro da industria, sia di parte agricola che industriale, maggiormente rappresentative, nonché le informazioni relative all'attività normativa e legislativa di interesse del settore del pomodoro da industria definite a livello nazionale e comunitario;

e) valorizzare il prodotto pomodoro da industria anche attraverso attività di carattere comunicativo, informativo e promozionale, partecipazione a fiere, manifestazioni e convegni, nonché realizzare

iniziative atte a favorire il miglioramento delle relazioni tra i soggetti della filiera;

f) svolgere o commissionare le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità nutrizionale ed organolettica dei prodotti e la sostenibilità ambientale;

g) promuovere metodi atti a ottimizzare l'impiego dei fattori di produzione, tra cui la definizione e l'aggiornamento dei costi di produzione, di lavorazione e di commercializzazione, nonché a garantire la qualità dei prodotti;

h) mettere a punto metodi e strumenti, anche contrattuali, per migliorare la sicurezza igienico sanitaria e la qualità dei prodotti;

i) promuovere attività che favoriscano forme di coordinamento di tutte le fasi della filiera del pomodoro da industria, finalizzate ad un rafforzamento della competitività;

j) mettere in campo azioni dirette all'accesso a finanziamenti pubblici, a supporto della propria attività e/o di quella dei soci, anche promuovendo e/o partecipando alla costituzione di Rti, Consorzi e/o Reti d'impresa;

k) promuovere in tutte le fasi della filiera il pieno rispetto delle normative cogenti e della legalità, valorizzando il ruolo etico

dell'impresa, quale agente di sviluppo economico, sociale e civile del territorio, il tutto anche attraverso la predisposizione ed adozione di uno specifico codice etico che, una volta approvato dall'Assemblea ordinaria, sarà allegato al presente Statuto;

l) verificare la possibilità d'impiego, anche ai fini di produzione di energia, dei sottoprodotti della lavorazione del pomodoro da industria;

m) promuovere la "buona occupazione" del settore attraverso la qualificazione e la crescita delle professionalità e la stabilità della forza lavoro, lungo tutta la filiera produttiva e agendo sulla diffusione di una nuova cultura di impresa in materia di responsabilità ed etica sociale;

n) aderire ad enti ed associazioni internazionali di interesse per il settore;

o) partecipare a fiere, manifestazioni e convegni inerenti il settore del pomodoro da industria;

p) svolgere, a beneficio di tutti i soci che ne facciano richiesta, anche specifiche attività di servizio finalizzate a rafforzare la competitività, la trasparenza e l'innovazione della filiera;

q) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e quella integrata, le eventuali denominazioni d'origine e/o indicazioni geografiche, gli eventuali marchi di qualità, anche collettivi,

purché di soci dell'OI;

r) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni anche più restrittive delle normative comunitarie e nazionali;

s) creare occasioni d'approfondimento, analisi e confronto atte a migliorare le forme contrattuali, che non siano in contrasto con normativa nazionali e/o comunitarie;

t) promuovere iniziative atte a favorire il miglioramento delle relazioni con la commercializzazione e la distribuzione per una miglior valorizzazione delle produzioni;

u) ricercare direttamente finanziamenti pubblici a supporto della propria attività, anche promuovendo la costituzione di ATI e Consorzi per la stesura dei progetti e l'accesso ai finanziamenti;

v) svolgere le attività previste dalla normativa comunitaria per le Organizzazioni interprofessionali riconosciute, secondo le modalità da essa previste, nonché ogni altra attività compatibile con le norme di legge e coerente con gli scopi dell'OI.

2.4 L'OI non può:

a) svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;

b) svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento

della Organizzazione Comune di Mercato o creare distorsioni lesive del principio della concorrenza;

c) prevedere la fissazione dei prezzi;

d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera;

e) svolgere ogni altra attività non compatibile con obblighi o norme di legge o non coerenti con gli scopi dell'OI.

#### ARTICOLO 3 - ORGANI DELL'OI

3.1 Sono organi dell'OI:

1. l'Assemblea generale dei soci,

2. il Comitato di Coordinamento,

3. il Presidente;

4. i Revisori contabili

3.2 Le funzioni di tali organi sono definite negli articoli seguenti del presente Statuto.

#### ARTICOLO 4 - SOCI

4.1. Possono diventare soci ordinari dell'OI i rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e la trasformazione del pomodoro e la commercializzazione dei suoi derivati, con sede ed attività operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana Sicilia, Sardegna e

Umbria.

4.2. Potranno entrare a far parte dell'Associazione anche soggetti con sede e/o attività in altre parti del territorio nazionale, purchè in zone di produzione limitrofe all'area identificata al punto 4.1, nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee. Tali soggetti devono comunque essere coinvolti e connessi con il sistema produttivo del pomodoro da industria dell'area di interesse dell'OI, e devono presentare formale richiesta sottoposta alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi dei voti rappresentati. Tali casi potranno essere normati da regolamento interno approvato dall'Assemblea sempre con maggioranza di due terzi.

4.3. Per la parte agricola possono associarsi le Organizzazioni di Produttori (OP) e le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP), riconosciute in base alla normativa comunitaria, che operano nel comparto del pomodoro da industria, le loro Unioni nazionali, le organizzazioni professionali agricole rappresentative e riconosciute a livello nazionale o almeno in due delle regioni indicate al punto 4.1, le organizzazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione agricola riconosciute a livello nazionale e le loro associazioni nazionali.

Per la parte industriale possono diventare soci le singole imprese di trasformazione, private o cooperative, e le loro associazioni.

In rappresentanza delle attività del commercio e della distribuzione possono associarsi le organizzazioni di rappresentanza del settore.

4.4 Ogni socio non potrà essere, contemporaneamente, membro della presente OI e di altra OI per il pomodoro da industria con riferimento allo stesso territorio di interesse.

4.5 Considerata l'importanza delle relazioni di sistema e di tipo distrettuale che caratterizzano questo comparto produttivo, possono essere invitati in qualità di soci consultivi, senza diritto di voto, alle assemblee dell'OI, qualora lo richiedano, le Regioni, le Amministrazioni Provinciali, le Camere di Commercio, i centri di ricerca e sperimentazione e di servizio, le Organizzazioni Sindacali di settore Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e UGL Agroalimentare ed altri soggetti purché svolgenti attività inerenti alla filiera pomodoricola.

4.6 Nella domanda di adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, i suoi regolamenti interni e tutte le norme adottate. L'adesione definitiva decorre dalla data di delibera dell'Assemblea.

4.7 I soggetti che richiedano di aderire all'OI dovranno produrre idonea documentazione per la verifica dell'esistenza dei requisiti

di cui sopra. La documentazione richiesta ai potenziali nuovi soci potrà essere definita da apposito regolamento approvato dal Comitato di coordinamento.

#### ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega ed a recedere dall'appartenenza all'Associazione. I soci consultivi possono partecipare alle Assemblee, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

5.2 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Codice Etico, a versare le quote sociali ed a partecipare alle attività previste, nonché a rispettare quanto definito da regolamenti, norme ed accordi anche interprofessionali, approvati dall'Associazione, e a tutte le regole e i disciplinari su tematiche specifiche che siano stati approvati.

5.3 I soci ordinari sono tenuti a pagare i contributi per il funzionamento dell'Associazione, approvati dall'Assemblea su proposta del Comitato di Coordinamento. Il socio moroso decade dalla carica dopo 3 mesi dalla seconda richiesta di messa in mora previa dichiarazione di decadenza pronunciata dal Comitato di Coordinamento a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5.4 I soci ordinari sono obbligati al rispetto degli accordi distrettuali, interprofessionali e/o dei regolamenti interni

adottati dall'Associazione, anche al fine di disciplinare le procedure di contrattazione con soggetti diversi dagli aderenti all'OI, fissando principi di esclusività, divieti e deroghe.

In presenza di eventi climatici eccezionali o forte carenza produttiva certificata dall'istituzione pubblica, il soggetto associato potrà essere autorizzato, in deroga, a ricercare e concludere contratti con soggetti non associati.

I soci aventi forma giuridica di società cooperativa che operano nel quadro delle regole stabilite dall'OCM Unica, in campo agricolo ed in quello della trasformazione, sono tenuti ad aderire a norme, accordi, regolamenti distrettuali o interprofessionali adottati per il prodotto acquistato o ceduto a terzi. Le medesime società cooperative, limitatamente alla produzione conferita dai propri soci e auto-trasformata, nel rispetto delle indicazioni quantitative programmate in sede distrettuale o interprofessionale, relativamente alle regole contrattuali e qualitative, applicano, ove previste, le proprie disposizioni statutarie e regolamentari, tenuto conto delle relazioni economiche ed organizzative che intercorrono tra socio e cooperativa.

5.5 I soci ordinari dell'OI devono presentare, ogni anno, tutte le informazioni che si renderà necessario raccogliere sia per il rispetto di norme di legge regionale, nazionale o comunitaria, che

per fini statistici o comunque per decisioni assunte internamente all'OI.

#### ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA

6.1 L'OI ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

6.2 L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi annuali.

6.3 L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei voti rappresentati o da almeno un terzo dei membri eletti del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando necessario, al fine di approvare eventuali modifiche dello Statuto.

6.4 Considerata la necessità di operare con un alto grado di condivisione delle scelte, tutte le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con una maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai presenti, ferme restando le maggioranze previste dal Regolamento (UE) n° 1308/2013 e dell'articolo 3 del Decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n° 91 del 2 luglio 2015, nonché relative modifiche, integrazioni e modalità applicative. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con una maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dall'intera compagine sociale.

6.5 Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail) indicante luogo, data e ora della riunione e il relativo ordine del giorno, nonché la data e l'ora della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata, di norma, presso la sede dell'Associazione. Potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede ma comunque in una delle regioni operative dell'Associazione.

La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni liberi prima per l'assemblea ordinaria e 15 giorni liberi prima per l'assemblea straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci ordinari, valutati tenendo conto dei voti rappresentati, presenti in proprio o con delega da conferirsi ad altro associato. Ogni socio può avere al massimo due deleghe. In seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti la maggioranza più uno dei soci, valutati tenendo conto dei voti rappresentati in proprio o con delega. Al fine di garantire che le decisioni siano prese con la partecipazione di entrambi i comparti, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando i presenti rappresentino altresì almeno la metà

dei voti assegnati a ciascun comparto, in proprio o con delega.

6.6 Considerata la necessità di tutelare gli interessi di tutte le fasi, i voti dei soci in assemblea sono pesati in modo da essere attribuiti in parti uguali tra il comparto agricolo e quello della trasformazione. In considerazione dell'attuale composizione dell'Associazione, i voti sono attribuiti per metà al comparto della produzione agricola e per l'altra metà al comparto della trasformazione. All'interno di ciascun comparto la ripartizione dei voti tra i soci avviene secondo la presente modalità:

- Comparto della produzione agricola 500 voti ripartiti tra OP e AOP (tenendo conto delle quantità di pomodoro prodotte nell'anno precedente), fermo restando 50 voti da ripartirsi tra le Unioni delle OP, le professionali agricole rappresentate e le organizzazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione agricola riconosciute a livello nazionale e loro associazioni nazionali. I voti saranno ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Coordinamento.

- Comparto della trasformazione 500 voti da ripartirsi tra le imprese di trasformazione (tenendo conto delle quantità di prodotto trasformato nell'ultimo anno), fermo restando 50 voti riservati alle associazioni delle aziende di trasformazione. Nel caso di più associazioni, i voti saranno ripartiti in base al criterio della

rappresentatività stabilito dal Comitato di Coordinamento.

Le cooperative di auto trasformazione che sono anche OP potranno avere un certo numero di voti in quanto OP e un altro numero di voti in quanto cooperative, ma sempre nel rispetto del tetto massimo di 50 voti per socio e del principio generale di corrispondenza di massima con i quantitativi di pomodoro trattato o lavorato, sulla base di appositi criteri stabiliti dal Comitato di Coordinamento.

In caso di adesione delle organizzazioni di rappresentanza del settore del commercio e della distribuzione, i voti delle rappresentanze agricole e industriali saranno ridotti in eguale misura e attribuiti alle predette organizzazioni, sulla base di appositi criteri stabiliti dal Comitato di Coordinamento. I voti non sono frazionabili e vanno approssimati per eccesso o per difetto all'unità più vicina.

6.7 I voti sono attribuiti nel dettaglio ai singoli soci nel corso della prima Assemblea utile e restano validi per l'intero periodo di tre anni del mandato del Presidente e del Comitato di Coordinamento. Nel caso di chiusura di imprese socie o di ingresso di nuovi soci, nel momento di presa d'atto in sede di Assemblea si provvede alla eventuale ripartizione o assegnazione dei voti, ma sempre nell'ambito dei massimali per comparto come definiti nel comma precedente. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese.

**Statuto OI rev. 30 01 2020**

6.8 L'Assemblea ordinaria assume tra i propri principali compiti la ricerca e definizione di una strategia di mercato ed organizzazione della filiera del comparto del pomodoro da industria trasformato coerente con le scelte di politica nazionale e regionale adottate.

6.9 L'Assemblea assume tutte le decisioni afferenti all'Organizzazione Interprofessionale nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n° 1308/2013 e dell'articolo 3 del Decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n° 91 del 2 luglio 2015, nonché relative modifiche, integrazioni e modalità applicative.

Essa assolve altresì ai seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente, e ne determina l'eventuale compenso, e fino ad un massimo di due Vice Presidenti, scelti all'interno dei membri ordinari del Comitato di Coordinamento, di cui uno in rappresentanza del comparto agricolo e uno in rappresentanza del comparto della trasformazione industriale;
- b) eleggere i membri del Comitato di Coordinamento, su indicazione delle singole parti componenti (agricola e industriale);
- c) approvare il programma triennale d'attività proposto dal Comitato di Coordinamento;
- d) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- e) approvare il bilancio preventivo e le relative contribuzioni a

carico dei soci;

f) approvare il bilancio consuntivo;

g) approvare i regolamenti interni per un corretto funzionamento dell'Associazione.

h) approvare i criteri di riparto dei contributi di funzionamento dell'O.I. che tengano conto della rappresentatività dei soci.

6.10 L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

a. approvare modifiche statutarie;

b. decidere sullo scioglimento dell'Associazione e procedure conseguenti.

6.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ARTICOLO 7 - COMITATO DI COORDINAMENTO

7.1 Il Comitato di Coordinamento è costituito da membri ordinari eletti dall'Assemblea con cadenza triennale, su indicazione delle singole parti componenti (agricola e industriale). Il numero di membri è deciso dall'Assemblea, comunque non inferiore a 11 (undici) e non superiore a 21 (ventuno), compreso il Presidente. I membri ordinari hanno diritto di voto.

Il Comitato di Coordinamento così costituito potrà essere integrato da membri consultivi che parteciperanno alle riunioni senza diritto

di voto.

In fase di definizione di accordi, intese e strategie per la gestione del comparto, sono invitati a partecipare alle riunioni, con il solo diritto di parola, i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 4.5 del presente Statuto. Gli stessi soggetti potranno partecipare alle riunioni del Comitato, sempre senza diritto di voto, qualora ne facciano richiesta.

Il Comitato può inoltre invitare altri soggetti a scopo consultivo in qualità di esperti.

7.2 Il Comitato sottopone all'approvazione dell'Assemblea un "Accordo Generale Circostrizionale" che disciplini il sistema di regole comuni alla base dei rapporti tra le parti, da condividere all'interno sia dell'area circostrizionale che fuori, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ( UE ) n° 1308/2013 e dell'articolo 3 del Decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n° 91 del 2 luglio 2015, nonché relative modifiche, integrazioni e modalità applicative.

7.3 Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o raccomandata, telegramma, fax, e-

mail).

In casi di particolare urgenza, che siano ampiamente giustificati, la convocazione può avvenire entro 24 ore tramite fax o email.

Le riunioni possono anche essere svolte in videoconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questo caso è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In caso di svolgimento in videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Il Comitato si riunisce, di regola, alternandosi tra la sede legale e quella operativa. Non potranno tenersi, senza giustificato motivo, più di due riunioni di seguito nella stessa sede.

7.3 bis Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ordinari. Il membro del Comitato di Coordinamento che non partecipa a due riunioni consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica a seguito di dichiarazione di decadenza pronunciata dal Comitato di Coordinamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. La decadenza è automatica in caso di

mancata partecipazione a più della metà delle riunioni indette nell'anno solare.

7.4 Le decisioni all'interno del Comitato sono assunte con una maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati da tutti i componenti, ferme restando le maggioranze previste dal Regolamento (UE) n° 1308/2013 e dell'articolo 3 del Decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n° 91 del 2 luglio 2015, nonché relative modifiche, integrazioni e modalità applicative.

7.5. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) definire le deleghe da assegnare al presidente;
- b) dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- c) nominare il segretario;
- d) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- e) definire e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i parametri per il computo della quota contributiva annuale, tenendo conto della rappresentatività dei singoli soci (sulla base delle quantità prodotte nell'ultimo anno, per la parte agricola, sulla base delle quantità trasformate nell'ultimo anno per le aziende di trasformazione industriale);
- f) determinare il piano operativo di lavoro in base alle linee

d'indirizzo strategico contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

g) predisporre una proposta di programma triennale delle attività da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

h) ratificare, se del caso, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e d'urgenza;

i) esaminare le domande di ammissione dei soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l) approvare, con voto unanime l'ammissione a soci ordinari da sottoporre, successivamente, all'Assemblea per l'ammissione definitiva. Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ammissione sarà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea;

m) deliberare su tutto quanto non attribuito ad altri organi dell'Associazione.

7.6. Il Comitato può organizzare gruppi di lavoro tematici ai quali partecipino rappresentanti dei soci anche non membri del Comitato di Coordinamento, secondo gli specifici interessi e le specifiche competenze. Il Comitato può designare dei coordinatori dei gruppi di lavoro.

7.7 Al fine di migliorare le relazioni di filiera e di sistema e di

promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione di cui al presente Statuto, all'attività di specifici gruppi di lavoro è estesa la possibilità di partecipazione anche a rappresentanti della fase della distribuzione alimentare, qualora non facciano parte dell'OI.

7.8 L'attività dei gruppi di lavoro trova momento di sintesi periodica all'interno del Comitato di Coordinamento e, secondo le opportunità e le competenze, nell'ambito dell'Assemblea.

7.9 Il Comitato propone annualmente all'approvazione dell'Assemblea eventuali variazioni della quota sociale.

7.10 Il Comitato sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano di riparto dei contributi dei soci per il funzionamento e l'attuazione di specifici programmi di attività, da versarsi da parte di ogni socio se partecipante all'attività, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

7.11. Il socio che recede dall'Associazione perde il diritto di voto e di rappresentanza all'interno degli organi sociali a far data dalla comunicazione del recesso; nel caso sia anche membro del Comitato, il proprio rappresentante decade allo stesso tempo anche da tale carica. In tal caso il Comitato, entro 20 giorni, procede alla cooptazione nella carica, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile.

7.12. I membri del Comitato di Coordinamento non hanno diritto a compenso.

#### ARTICOLO 8 - PRESIDENTE

8.1 Il presidente del Comitato di Coordinamento, che è anche il presidente dell'Assemblea, è eletto dalla stessa, con i voti dei due terzi dei presenti. La durata della carica del presidente è triennale e rinnovabile.

8.2 Il presidente cessa dalla carica alla scadenza del mandato, per dimissioni o qualora venga meno la fiducia dei due terzi dei soci.

8.3 Il presidente rappresenta legalmente l'OI nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Comitato.

8.4 In caso di necessità e d'urgenza, il presidente assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

8.5 In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da uno dei vicepresidenti o, in assenza, dal membro del comitato più anziano.

8.6 L'Assemblea potrà deliberare un compenso per la carica del Presidente.

#### ARTICOLO 9 - REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria può nominare un revisore contabile che sia

iscritto nell'elenco ufficiale dei revisori o un Collegio di tre Revisori contabili effettivi e due supplenti, di cui, almeno il Presidente, sia iscritto nell'elenco ufficiale dei Revisori.

#### ARTICOLO 10 - POSSIBILITA' DI ATTIVAZIONE DI ALTRI STRUMENTI

L'Associazione, una volta riconosciuta formalmente come OI, si riserva la facoltà di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa attuale e futura dell'Unione Europea per le OI stesse, con adozione di specifico regolamento e, quando, necessario, con eventuali modifiche statutarie.

#### ARTICOLO 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'OI trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi specifici dei soci;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi delle istituzioni;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) eventuali finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione di specifici progetti o servizi;
- f) beni e servizi messi eventualmente a disposizione da soggetti pubblici o privati anche a seguito di specifica convenzione;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) introiti derivanti da convenzioni;

i) rendite di beni pervenuti all'OI a qualunque titolo.

#### ARTICOLO 12 - QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTI

12.1 La quota associativa annuale è a carico dei soci ordinari e consultivi e viene fissata, per ciascun esercizio, con delibera assembleare, su proposta del Comitato di Coordinamento.

Tale quota non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

12.2 I soci ordinari sono tenuti anche al versamento dei contributi di funzionamento dell'OI nelle modalità analoghe a quanto previsto per la quota associativa.

12.3 L'Assemblea può stabilire eventuali contributi straordinari in funzione di particolari attività svolte in conformità alle finalità dell'OI.

12.4 Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi associativi annuali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'OI. I soci inadempienti perdono i poteri di voto in Assemblea, non possono essere eletti alle cariche sociali e decadono da eventuali incarichi sociali ricoperti.

#### ARTICOLO 13 - BILANCIO

13.1 Gli esercizi sociali dell'OI coincidono con l'anno solare.

13.2 Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono predisposti dal Comitato e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che decide a maggioranza.

13.3 Dal rendiconto consuntivo devono risultare tutte le entrate e tutte le spese sostenute, nonché i beni ed i contributi ricevuti.

13.4 Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE DEI SOCI E SANZIONI

14.1 Nel caso di mancato rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e di accordi che impegnano le imprese associate, approvati dall'OI, il socio sarà oggetto di diffida formale o sanzione da parte del Comitato di Coordinamento che potrà promuovere un'audizione del socio.

14.2 Se, trascorso il termine previsto dal Comitato stesso per regolarizzare la propria posizione, il socio risultasse ancora inadempiente, il Comitato potrà proporre all'Assemblea l'esclusione dello stesso, fermi restando comunque gli obblighi del socio per l'intero esercizio per il quale risultava inizialmente associato.

14.3 Nel caso di gravi inadempienze del socio che possano comportare danno all'OI stessa o agli altri soci, l'Assemblea, su indicazione del Comitato di Coordinamento, potrà prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle parti

danneggiate, determinato anche avvalendosi del ricorso a specifiche competenze professionali e nel rispetto delle eventuali specifiche norme, regionali, nazionali o comunitarie.

14.4 Il Comitato di Coordinamento potrà proporre all'approvazione dell'Assemblea uno specifico regolamento relativo alle diverse modalità di calcolo dell'indennizzo in alcuni casi-tipo.

#### ARTICOLO 15 - INDENNIZZO

Negli accordi promossi dall'OI devono essere previsti adeguati meccanismi di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi stessi. L'Assemblea, su proposta del Comitato di Coordinamento, approva un regolamento, coerente con la vigente normativa, che individua le casistiche di applicazione e le relative modalità di calcolo dell'indennizzo da prevedere negli accordi.

#### ARTICOLO 16 - STRUTTURA

L'OI potrà dotarsi di una struttura composta da una Direzione e da una Segreteria Tecnico-Amministrativa.

#### ARTICOLO 17 - SCIoglimento E CESSAZIONE DELL'OI

16.1 Lo scioglimento e la cessazione delle attività dell'OI possono essere decisi dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma c.c.

16.2 L'Assemblea stessa nomina anche i liquidatori, su proposta del

Comitato di Coordinamento, e delibera sulle modalità di devoluzione del patrimonio ad un organismo similare, senza scopo di lucro, la cui attività sia diretta alla ricerca e valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli o comunque in un settore analogo a quello dell'OI.

#### ARTICOLO 17 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche statutarie possono essere apportate dall'Assemblea riunita in via straordinaria.

#### ARTICOLO 18 - RECESSO DEI SOCI

La qualità di socio si perde:

- a) quando vengano meno i requisiti necessari all'adesione;
- b) quando ne venga fatta richiesta. La richiesta formale deve essere inviata al Presidente dell'Associazione entro il 30 settembre di ogni anno, comunque mantenendo gli obblighi che il socio ha assunto precedentemente e fino alla fine dell'esercizio in corso. Dal momento della presentazione della domanda di recesso, il socio non potrà più partecipare alle scelte relative alle campagne successive.

#### ARTICOLO 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi del presente articolo, che ha valore di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le controversie tra gli associati e l'OI, connesse al rispetto delle regole di cui all'art. 5 del presente Statuto, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali due nominati uno per

parte dalle parti in contesa ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo.

ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme specifiche in materia.